

DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Premesso che nel corso degli anni le normative tecniche ed i vari chiarimenti hanno portato a definizioni di "locale di pubblico spettacolo" varie e non sempre univoche e chiare, si riassumono di seguito le definizioni ritenute più congrue.

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, ovvero:

- a. i locali definiti dall'art. 17 della Circolare 16/51 del Ministero dell'Interno:
 - teatri, cinematografi, cinema-teatri,
 - altri locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
 - circhi,
 - stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive);
- b. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/1996:
 - teatri,
 - cinematografi,
 - cinema-teatri,
 - auditori e sale convegno (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento) ,
 - locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
 - sale da ballo e discoteche,
 - teatri tenda,
 - circhi,
 - luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
 - luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
 - locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo
- c. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
- d. arene, piazze, aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico dove si svolgono attività intrattenimento o spettacolo;
- e. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
- f. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori (caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento: locale idoneo all'espletamento di esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti; modifica della distribuzione abituale dell'arredo [tavoli, sedie, impianto luci]; aree libere per il ballo; etc.), ovvero dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;
- g. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

- h. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (vedi Circolare M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii);
- i. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per lo stazionamento del pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19/08/1996 — modificato da D.M. 18 dicembre 2012

- i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti;
- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali, in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accogli-mento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

Inoltre:

- i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili, dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono i seguenti requisiti: accesso libero, senza sovrapprezzo, è preponderante l'attività di somministrazione, non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.), evento non pubblicizzato, evento organizzato in via eccezionale (non periodico, p.e. ogni fine settimana);
- fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- sagre e fiere di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- singole giostre o insediamenti di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parco di divertimento (nota della Prefettura di Torino prot. n. 2013001844 — area II del 20.03.2013).